

## Circolare informativa n. 1 del 13 gennaio 2025

### TENUTA REGISTRI CONTABILI. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO.

Ricordiamo che dal 20.08.2022 i registri contabili:

- Libro giornale
- Libro degli inventari
- Registri iva
- Registro delle scritture ausiliarie di magazzino
- Libro cespiti
- Altre scritture ausiliarie, ovvero il c.d. "mastro" o "partitari" o "schede contabili"

possono essere **tenuti e conservati anche solo elettronicamente (.pdf)** e, quindi, non stampati su carta, purché:

1. si sia in grado di dimostrare ai verificatori in sede di accesso, ispezione o verifica che detti registri sono aggiornati sui sistemi elettronici e
2. detti registri vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

Per i soli **LIBRO GIORNALE** e **LIBRO INVENTARI** è obbligatoria anche l'**imposta di bollo** da assolvere con scadenze diverse a seconda della modalità di tenuta.

Anno d'imposta	Scadenza assolvimento imposta di bollo	
	Tenuta cartacea	Tenuta .pdf
2023	31/01/ <b>2025</b>	29/04/ <b>2024</b>
2024	31/01/ <b>2026</b>	30/04/ <b>2025</b>

Di seguito un prospetto riepilogativo.



scadenza invio Unico 2024		31/10/2024				
LIBRO	TERMINE AGGIORNAMENTO	anno imposta 2023	IMPOSTA DI BOLLO	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DEL BOLLO	TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	MODALITA' VERSAMENTO IN RAVVEDIMENTO
Giornale	entro 3 mesi dal termine di presentazione dich. redditi	31/01/2025	SI	Modalità diverse a seconda della modalità di tenuta del libro:  - <u>se stampa libro cartaceo</u> € 16 (per soc di capitali) € 32 (gli altri soggetti) ogni 100 <u>pagine</u> o frazioni di esse * con contrassegno * con F23 con <b>cod. trib 458T</b>	Termini diversi a seconda della modalità di tenuta del libro:  - <u>se stampa cartacea</u> entro 3 mesi dal termine invio dich. redditi <b>(per l'esercizio 2023: entro 31/01/2025)</b>  - <u>se stampa pdf</u> in unica soluzione <b>entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio</b> <b>(per l'esercizio 2023: entro 29/04/2024)</b> rif. AE interpellò 346/2021; d.m. 17/06/2024 art. 6, co. 2  sia in F23 che in F24 l'anno da indicare è l'anno d'imposta a cui si riferisce il libro (se sto tenendo il libro anno imposta 2023, è da indicare l'anno "2023")	- <u>se stampa cartacea</u> cod. tributo 458T cod. sanzione 675T cod. interessi 731T  - <u>se stampa pdf</u> cod. tributo 2501 cod. sanzione 2502 cod. interessi 2503
Inventari			SI	- <u>se stampa in pdf</u> € 16 (per soc capitali) € 32 (gli altri soggetti) ogni 2.500 <u>registrazioni</u> o frazioni di esse * con F24 con <b>cod. trib. 2501</b>		
Registri iva			NO			
Partitari			NO			
Contabilità di magazzino			NO			
Cespiti	entro il termine di presentazione dich. redditi	31/10/2024	NO			

Per tutti, si ricorda che:

- il **termine di accertamento** per l'imposta di bollo è di **3 ANNI** a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione (rif. art. 37, co. 1, dpr n. 642/1972)

- il **ravvedimento** dell'imposta di bollo assolta in ritardo viene calcolata in modo diverso a seconda di quando è stata commessa la violazione (art. 25, co. 1 del dpr 642/1972):

a) per violazioni commesse sino al 31/08/2024 ravvedimento **su base 100%** dell'imposta tardivamente versata

b) per violazioni commesse dal 01/09/2024 ravvedimento su **base 80%** dell'imposta tardivamente versata (come modificato dall'art. 4, co. 4 e 5 del D.lgs. n. 87/2024)

Il periodo temporale per calcolare gli interessi è determinato dal giorno di scadenza per l'assolvimento del bollo sino alla data apposta sul contrassegno/assolvimento con F23/F24.